

Art.14 – ABBIGLIAMENTO DI GARA

14.1 E' fatto obbligo agli Atleti partecipanti a gare di calendario federale di indossare l'abbigliamento indicato dal presente articolo:

a. Tiro alla Targa all'Aperto e Tiro alla Targa al Chiuso

L'abbigliamento ufficiale è la divisa sociale, la quale può essere di qualsiasi colore o più colori, o la completa tenuta bianca, ma deve recare ben visibili il nome e/o l'emblema della Società, ferme restando le successive caratteristiche e quanto previsto dai Regolamenti FITA recepiti dalla Fitarco.

Per tutte le classi femminili e maschili sono ammessi sulla linea di tiro: gonna o pantaloni, pantaloncini, maglietta con o senza maniche e scarpe ginniche.

b. Tiro di Campagna e Ski Archery

Per tali discipline di Tiro e per tutte le Classi e Divisioni, la divisa può essere composta da indumenti speciali quali tute, completi impermeabili, maglioni, ecc., purché rechino inequivocabilmente e ben visibile il nome e/o l'emblema della Società. E' consentito l'uso di stivali e scarponi.

14.2 Norme generali

I tiratori sono tenuti a gareggiare in tutte le specialità esibendo, in posizione costantemente visibile da dietro la linea di tiro, sulla coscia o sulla faretra il numero di gara.

In tutte le gare di Calendario federale così come nei Campionati Nazionali e Regionali è d'obbligo la piena uniformità degli Atleti appartenenti alla medesima Società che, in tale tenuta, dovranno presentarsi anche alla premiazione. Per eventuali sponsorizzazioni si rimanda al codice di ammissibilità della FITA recepito dalla FITARCO.

Indumenti protettivi, quali tute e impermeabili, possono essere indossati, durante le fasi di riposo o di recupero delle frecce o, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, anche sulla linea di tiro.

Non è assolutamente consentito gareggiare:

- a torso nudo;
- a piedi scalzi;
- con pantaloni jeans, ad eccezione delle gare di Tiro di Campagna;
- con tute mimetiche a vari colori;
- con fregi, attrezzature e copricapi militari fatta eccezione per l'abbigliamento di gara degli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari appartenenti alla FITARCO, ai sensi dell'Art. 3.1.3 dello Statuto Federale.
- con cuffie auricolari e telefoni portatili;
- con attrezzi da taglio con lama superiore a cm. 6.

E' fatto assoluto divieto apporre sull'abbigliamento, sulla attrezzatura di tiro o sugli accessori, emblemi o disegni riproducenti simboli politici e/o religiosi.

14.3 Divise Ufficiali

L'uso della divisa nazionale e regionale è consentito esclusivamente nelle competizioni ove le corrispondenti rappresentative siano previste ufficialmente e limitatamente ai componenti ufficiali di dette rappresentative.

I vincitori dei Campionati Italiani possono indossare la maglia o il fregio di "Campione Italiano" nelle gare delle loro specialità fino al successivo Campionato Italiano compreso.

14.4 E' compito dei giudici di gara controllare quanto disposto dal presente articolo ed esigerne l'applicazione. Ogni violazione dovrà essere riportata sul Verbale di gara e potrà dare luogo a sanzioni a carico dell'atleta o/e della Società nella misura prevista dal Regolamento di Giustizia.